

In base all'articolo 3.,4.e 15.della Costituzione della Repubblica di Croazia e del III. Capitolo della legge Costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia(Gazzetta Ufficiale 155/2002),il Consiglio della minoranza nazionale italiana della Citta' di Pola alla seduta tenutasi il giorno 28.08.2011 ha approvato il seguente

**STATUTO
DEL CONSIGLIO DELLA MINORANZA
NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI
POLA**

1.DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1.

1. Nel presente Statuto si definiscono la denominazione,la sede legale ed il territorio su cui opera il Consiglio della minoranza nazionale della Citta' di Pola(nel testo che segue:Consiglio); la rappresentanza,le attivita' orientate al raggiungimento delle finalita'; gli organi del Consiglio e la loro composizione; le modalita' di elezioni e di revoca dei mandati; le competenze di deliberazione;le disposizioni inerenti alla proprieta' e all'acquisizione della proprieta',nonche altre questioni d'interesse e di competenza del Consiglio.

Articolo 2

1. Il Consiglio e' un istituzione d'autogoverno minoritario,fondata allo scopo di promuovere e tutelare la posizione ed il ruolo degli appartenenti alla minoranza italiana sul territorio della Citta' di Pola e di agevolarne la partecipazione alla gestione della cosa pubblica nell'unita' di autogoverno locale.

2. Il fondamento giuridico del Consiglio comprende:

-Gli articoli 3,14,15, e 43 della Costituzione della Repubblica di Croazia,nei quali si proclamano I principi di liberta',di parita' dei diritti e di uguaglianza nazionale quali valori portanti dell'ordinamento costituzionale della Repubblica di Croazia,propri dei suoi cittadini senza distinzione di nascita,di appartenenza nazionale o di credo religioso.Articoli nei quali si poclama l'uguaglianza di tutti I cittadini della Repubblica di Croazia indipendentemente se appartenenti a popoli o a minoranze e si garntisce il diritto alla libera associazione dei cittadini,finalizzata alla tutela dei loro interessi politici,nazionali,culturali,economici e sociali.

-La legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia(nel testo che segue:Legge costituzionale)nella quale si riconosce,tra l'altro,la liberta' di espressione della appartenenza nazionale;il diritto delle comunita' o minoranze etniche e nazionali all'organizzazione e all'associazione finalizzata alla realizzazione dei propri interessi di ordine nazionale;la tutela del diritto di partecipazione paritetica alla gestione della cosa pubblica nonche' l'affermazione dei dirtti di ordine politico,economico e culturale.

3. Il Consiglio opera in base al principio per cui I diritti degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana, nel contempo anche cittadini della Repubblica di Croazia, sono considerati come parte integrante dei diritti umani e civili.

-in armonia con l'ordinamento giuridico-costituzionale vigente nella Repubblica di Croazia e con gli accordi di rilevanza internazionale riguardanti la comunita' nazionale italiana.

-in base al diritto delle comunita' o minoranze nazionali ed etniche di esprimere liberamente I propri diritti nazionali.

-nel rispetto dell'indipendenza, dell'unita', dell'integrita' territoriale e dell'ordinamento giuridico costituzionale della Repubblica di Croazia.

Articolo 3.

1. La denominazione completa del Consiglio in lingua croata e': Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Pule, mentre la denominazione abbreviata e'VTNMGP.

2. La denominazione completa del Consiglio in lingua italiana e': Consiglio della minoranza nazionale italiana della Citta' di Pola, mentre la denominazione abbreviata e'CMNICP.

Articolo 4.

1. La sede legale del Consiglio e' a Pola ,in via Carrara 1.

2. La sede legale del Consiglio si stabilisce tramite apposite Dellibera.

3. Il Consiglio opera sul territorio della Citta' di Pola.

Articolo 5.

1. Il Consiglio e' persona giuridica fondata senza scopo di lucro.

2. Il Consiglio acquisisce lo stato di persona giuridica con l'iscrizione al Registro dei consigli delle minoranze nazionali custodito presso l'organo centrale dello Stato competente per l'amministrazione pubblica.

Articolo 6.

1. Il Consiglio ha un proprio timbro.

2. Il Consiglio con particolare delibera definisce la forma, il numero e la modalita' d'uso del timbro.

3. Ogni timbre deve contenere la denominazione complete del Consiglio iscritta in lingua croata ed italiana.

Articolo 7.

1. Il Consiglio usa I simboli e celebra le ricorrenze della minoranza nazionale italiana nella Rpubblica di Croazia.

2. I simboli e le ricorrenze della minoranza nazionale italiana nella Repubblica di Croazia vengono definiti, tramite apposita delibera, dall'organo di coordinamento dei consigli della minoranza nazionale italiana, in armonia con l'articolo 33 comma 5 della Legge costituzionale.

3. Il Consiglio definisce, per il territorio di sua competenza e tramite particolare delibera, le modalità d'uso dei simboli nonché di celebrazione delle ricorrenze della minoranza nazionale italiana.

Articolo 8.

1. Il presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio. In sua assenza, il Consiglio viene rappresentato dal vice presidente del Consiglio.
2. In situazioni particolari ed eccezionali, il Consiglio può venire rappresentato anche da un solo membro tramite delega scritta dal presidente del Consiglio.

Articolo 9.

1. Al fine di armonizzare e promuovere gli interessi comuni il Consiglio può fondare un coordinamento di consigli di minoranze nazionali oppure divenire membro.

II FINALITÀ E COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Articolo 10.

Sono finalità del Consiglio:

1. l'affermazione e la realizzazione dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, in campo nazionale, culturale, educativo-istruttivo, sociale ed economico degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana della Città di Pola;
2. la tutela e la promozione dell'identità nazionale, culturale e linguistica degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana residenti sul territorio della Città di Pola.
3. la creazione delle condizioni necessarie al funzionamento delle organizzazioni e delle istituzioni esistenti o in via di fondazione d'interesse per la minoranza nazionale italiana su territorio di competenza del Consiglio.
4. lo sviluppo della collaborazione all'interno della comunità nazionale italiana, tra la comunità nazionale italiana e le altre minoranze nazionali presenti nella città di Pola, come pure tra enti ed associazioni della minoranza italiana con enti ed associazioni nella Repubblica di Croazia.
5. lo sviluppo della cooperazione con gli enti e le associazioni italiane operanti presso la Nazione madre e nel mondo.

Articolo 11.

1. Nella realizzazione delle proprie finalità il Consiglio collabora con gli organi statali della Repubblica di Croazia, con gli organi dell'amministrazione e dell'autogoverno locale, con l'Unione Italiana e la Comunità degli Italiani di Pola, con organizzazioni ed enti governativi e non governativi nonché con organizzazioni ed enti di carattere internazionale, promuovendo le seguenti attività:

- propone alle unità di autogoverno locale misure tese a promuovere la posizione ed il ruolo della minoranza nazionale, incluso il diritto di proporre promulgazione di atti generali riguardanti questioni d'interesse per la minoranza nazionale italiana.
- propone i candidati alle funzioni negli organi dell'amministrazione statale dell'autogoverno locale;

- richiede di essere informato su tutte le questioni inserite all'ordine del giorno di commissioni gruppi di lavoro operanti nell'organo rappresentativo dell'autogoverno locale e riguardanti questioni attinenti allo status ed al ruolo della minoranza nazionale italiana;
- esprime pareri e proposte sui programmi televisivi e radiofonici, a diffusione locale, riservati alle minoranze nazionali o che si riferiscono a questioni riguardanti le minoranze nazionali;
- esamina e si esprime su leggi ed altre normative (inclusi i disegni di legge o d'altre normative in procedura d'approvazione), con le quali vengono regolati i diritti nazionali, le libertà individuali ed i diritti del cittadino (sistema elettorale; struttura, competenze e procedure di lavoro degli organi statali; sfera dell'autogoverno e dell'amministrazione locale ed altre questioni d'interesse per la minoranza nazionale italiana), nonché la realizzazione dei diritti e delle libertà civili, individuali economiche, sociali, culturali e d'altro genere proprie degli Italiani della Repubblica di Croazia ovvero attinenti alla loro piena uguaglianza nella Repubblica di Croazia – riservandosi di inviare agli organi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario della Repubblica di Croazia pareri, proposte, esposti ed iniziative al riguardo;
- segue l'attuazione della politica di eguaglianza nazionale, di tutela e di promozione dell'identità nazionale, culturale e linguistica degli appartenenti alla minoranza nazionale italiana e sottopone alle autorità dell'autogoverno locale sul territorio di sua competenza, ossia agli organi e alle istituzioni dello Stato preposte alla materia, pareri e raccomandazioni in merito;
- qualora ritenga che un atto normativo, oppure una sua singola disposizione, emesso dall'unità d'autogoverno locale sia contraria alla Costituzione, alla Legge costituzionale oppure alle leggi specifiche che regolano i diritti e le libertà delle minoranze nazionali, il Consiglio è in dovere di informare il ministero competente alle attività amministrative generali e, per conoscenza, l'esecutivo dell'unità d'autogoverno locale interessata nonché il Consiglio delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia;
- esprime proposte, raccomandazioni e pareri in merito alla realizzazione del diritto alla rappresentanza paritetica della minoranza nazionale italiana negli organi, dell'autogoverno locale e nell'amministrazione pubblica, in armonia con quanto previsto dalla Legge costituzionale, dalle leggi e delibere, dallo Statuto della Città di Pola, nonché da accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica di Croazia e riguardanti il diritto proprio della comunità o minoranze etniche e nazionali alla rappresentanza paritetica, ovvero ad una adeguata partecipazione nella gestione dell'amministrazione pubblica, ivi incluse le attività riguardanti la tutela e la promozione dello status delle comunità o minoranze etniche e nazionali;
- organizza convegni.

III MODALITÀ DI ELEZIONE, DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Articolo 12.

1. I membri del Consiglio (nel testo che segue: consiglieri) vengono eletti con voto diretto e segreto dagli appartenenti alla minoranza nazionale italiana residenti sul territorio della Città di Pola.
2. Il mandato del consigliere è di Quattro anni.
3. I candidati a consigliere possono venire proposti dalle associazioni della minoranza nazionale italiana oppure da almeno trenta (30) appartenenti alla minoranza nazionale italiana residenti sul territorio della Città di Pola.
4. Sulle procedure di elezione dei consiglieri si applicano analogamente le disposizioni di legge che regolano l'elezione dei membri degli organi rappresentativi delle unità d'autogoverno locale e regionale.

Articolo 13.

1. consigliere ha i seguenti diritti e doveri:

- di eleggere e di venire eletto negli organi del Consiglio;
- di partecipare ai lavori delle sedute del Consiglio e di avvalersi, nell'occasione, della facoltà di prendere la parola e del diritto di voto;
- di partecipare alla realizzazione dell'attività del Consiglio e di contribuire al conseguimento dei suoi fini;
- di partecipare alle sedute degli organi operativi del Consiglio e di avvalersi della facoltà di prendere la parola, mentre negli organi operativi di cui è membro di avvalersi anche del diritto al voto;
- di essere informato sull'attività e sulla gestione finanziaria del Consiglio;
- di formulare proposte, pareri ed osservazioni sull'operato del Consiglio e dei suoi organi operative;
- di attenersi alle disposizioni del presente Statuto e degli altri atti generali del Consiglio;
- di non divulgare le informazioni di carattere riservato apprese nell'espletamento della funzione consiliare;
- di tutelare l'immagine pubblica del Consiglio e di elevarne il prestigio.

Articolo 14.

1. Il mandato di consigliere cessa nei seguenti casi:

- Se rassegna le dimissioni, in forma scritta oppure oralmente a verbale,
- Se è stato privato della facoltà lavorativa tramite sentenza divenuta esecutiva,
- Se è stato condannato ad una pena detentiva superiore ai 6 mesi, senza la condizionale, in virtù di una sentenza divenuta esecutiva,
- In caso di decesso.

2. Nel caso in cui maturino le condizioni per la cessazione del mandato, in armonia con quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto, il mandato del consigliere cessa a partire dal giorno in cui il Consiglio delibera in merito.

3. In caso di decesso, al consigliere cessa il mandato dal giorno dell'avvenuto decesso.

4. I consiglieri continuano ad espletare la funzione di consigliere anche dopo l'esaurimento del mandato, sino alla costituzione del nuovo Consiglio.

5. Nel giorno della costituzione del nuovo Consiglio cessa il mandato ai membri del Consiglio precedente.

Articolo 15

1. I consiglieri possono avere, entro la cifra stabilita tramite delibera dal responsabile dell'organo centrale dello Stato competente per l'amministrazione pubblica, diritto ad una retribuzione, ovvero all'indennizzo delle spese sostenute nell'espletamento del proprio incarico consiliare.

IV. ORGANIZZAZIONE, STRUTTURA ED ORGANI DEL CONSIGLIO

Articolo 16.

1. Il Consiglio ha 15 consiglieri.
2. Il Consiglio può dibattere e deliberare se alla seduta è presente la maggioranza dei consiglieri, mentre le decisioni si approvano a maggioranza semplice dei presenti.
3. Se alla seduta non è presente la maggioranza di tutti i membri del Consiglio, il presidente convoca una nuova seduta entro il termine di 8 (otto) giorni.
4. Il Consiglio a maggioranza qualificata di tutti i consiglieri approva lo Statuto, il Regolamento di procedura, il Programma di lavoro, il Piano finanziario, il Conto consuntivo; delibera in merito alle elezioni e alla revoca del mandato del presidente e vice presidente, alla fondazione ovvero all'adesione all'organo di coordinamento della minoranza nazionale italiana; decide sulla nomina/revoca del mandato ai rappresentanti stabili del Consiglio nell'organo di coordinamento della minoranza nazionale italiana, nonché in altri casi previsti dalla legge, dal presente Stato o dal Regolamento di procedura del Consiglio.
5. In caso di particolare urgenza il Consiglio può deliberare per corrispondenza o per via elettronica. Nei suddetti casi le procedure decisionali vengano stabilite dal Regolamento di procedura. Non è consentito deliberare per corrispondenza o per mezzo elettronico sulle questioni previste dalle norme del precedente comma (4), per le quali è richiesta la maggioranza dei consiglieri eletti.
6. Il Consiglio delibera con voto palese eccetto nei casi riguardanti la nomina del mandato al presidente e al vice presidente oppure quando il voto segreto viene richiesto da almeno 1/3 dei consiglieri.

Articolo 17.

1. La seduta viene convocata dal presidente, in armonia con il programma di lavoro, almeno una volta ogni tre mesi.
2. La seduta si convoca, in forma scritta, almeno (sette) giorni prima della data prevista.
3. L'invito comprende i dati concernenti la sede ed il termine di svolgimento della seduta nonché la proposta dell'ordine del giorno.
4. In casi eccezionali, di particolare urgenza, il Consiglio può essere convocato anche con un termine di preavviso ridotto e con la consegna dei materiali attinenti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

Articolo 18.

1. Il presidente convoca il Consiglio in seduta straordinaria entro il termine di 30 giorni dal giorno in cui tale richiesta è stata presentata da 1/3 dei consiglieri eletti.
2. Tale richiesta di convocazione del Consiglio in seduta straordinaria viene consegnata al presidente in forma scritta, comprensiva di argomentazione, di proposta di ordine del giorno, dei materiali per ogni singolo punto messo all'ordine del giorno e delle firme dei richiedenti.
3. Nel caso in cui il presidente non convoca la seduta nei termini previsti e con l'ordine del giorno proposto nella richiesta di convocazione, la seduta sarà convocata dal consigliere delegato da tutti i firmatari della richiesta.
4. La seduta convocata su richiesta dei consiglieri viene presieduta dal presidente del Consiglio o dal vicepresidente, qualora siano presenti alla seduta. In caso contrario la seduta viene presieduta dal firmatario dell'invito o dalla persona che i consiglieri presenti eleggono a maggioranza di voti.

Articolo 19.

1. Le sedute del Consiglio e dei suoi organi operativi vengono verbalizzate.

2. Il verbale in sintesi, comprensivo dell'elenco dei consiglieri presenti e assenti alla seduta del Consiglio (dell'organo operativo) nonché delle conclusioni e/o delibere approvate, si sottopone a verifica dei membri del Consiglio (dell'organo operativo) nel corso della prima, successiva seduta.
3. Il verbale viene obbligatoriamente sottoscritto dal presidente del Consiglio (dell'organo operativo) oppure da chi presiede la seduta, nonché dal verbalista.

Articolo 20.

1. Il Consiglio ha i seguenti diritti e doveri:

- approva lo Statuto e ne interpreta le norme;
- approva ed interpreta le norme del Regolamento di procedura;
- approva il Programma di lavoro;
- approva, su proposta della Commissione per le questioni finanziarie, il Piano finanziario ed il Conto consuntivo;
- delibera sulle modalità di svolgimento delle mansioni tecniche, amministrative e professionali;
- decide sul ricorso a prestazioni di carattere professionale nonché sulle relative retribuzioni e/o indennizzi;
- delibera sulla sede sociale del Consiglio;
- decide sulla fondazione o sull'adesione all'organo di coordinamento della minoranza nazionale italiana nella Repubblica di Croazia;
- decide sulle forme di collaborazione/associazione da instaurare con i consigli delle altre minoranze nazionali, con l'Unione italiana e la Comunità degli Italiani di Pola, con le organizzazioni non governative e con altri enti ed organizzazioni nazionali ed estere;
- elegge e revoca il mandato al presidente;
- elegge e revoca il mandato al vicepresidente;
- elegge e revoca il mandato ai rappresentanti ai loro sostituti delegati presso l'organo di coordinamento della minoranza nazionale italiana;
- elegge e revoca il mandato, su proposta del presidente del Consiglio, ai presidenti degli organi operativi;
- conferma la nomina dei membri degli organismi operativi;
- propone i candidati a membro del Consiglio delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia che si scelgono tra le file dei consigli delle minoranze nazionali;
- esamina ed approva le relazioni di tutti gli organi che nomina ed elegge;
- decide sul diritto di rappresentanza del Consiglio;
- delibera sulla cessazione del mandato di membro del Consiglio;
- collabora con gli organi rappresentativi, esecutivi ed amministrativi della Città di Pola, riservandosi il diritto di essere informato su tutti gli atti e le procedure riguardanti gli appartenenti alla minoranza nazionale italiana;
- decide su premi e riconoscimenti ed espleta altre mansioni di sua competenza in armonia con la legge ed il presente Statuto.

2. Ogni consigliere detiene il diritto di proporre atti e decisioni che rientrino nella sfera di competenza del Consiglio.

3. Lo Statuto, il Piano finanziario ed il Conto consuntivo del Consiglio si pubblicano sul Bollettino ufficiale della Città di Pola.

Articolo 21.

1. Sono organi del Consiglio:

- Il presidente;
 - Il vicepresidente.
2. Sono organi operativi stabili del Consiglio:
- La Commissione per le questioni finanziarie;
 - La commissione per la stesura del Programma di lavoro.
3. I membri degli organi operativi vengono eletti ed il loro mandato viene revocato con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
4. Su proposta delle commissioni, il Consiglio può istituire anche sottocommissioni e attribuire loro nella delibera di fondazione, parte delle competenze proprie della commissione proponente. Le sottocommissioni sono responsabili del proprio operato nei confronti del Consiglio.
5. Per lo svolgimento di determinati compiti e mansioni il Consiglio può istituire organi operativi provvisori le cui competenze, composizioni ed organizzazione del lavoro vengono stabilite nell'atto di fondazione.
6. Competenze, organizzazione e modalità di lavoro degli organi operativi del Consiglio vengono stabiliti dettagliatamente nel Regolamento di procedura del Consiglio.

Articolo 22.

1. Il Consiglio ha un presidente.
2. Il Consiglio elegge il presidente, dalle file dei propri consiglieri, con voto segreto.
3. Per l'elezione e la revoca del mandato del presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri.
4. Previa richiesta scritta di almeno 1/3 dei consiglieri, il Consiglio mette a votazione la sfiducia al presidente.
5. Il mandato del presidente è di 4 anni.
6. Il presidente ha diritto, entro la cifra stabilita per delibera del responsabile dell'organo centrale dello Stato competente per l'amministrazione pubblica, ad una retribuzione oppure all'indennizzo delle spese sostenute nell'espletamento del proprio incarico.
7. Il presidente del Consiglio ha i seguenti diritti e doveri:
 - rappresenta il Consiglio,
 - convoca e presiede le sedute del Consiglio e ne propone l'ordine del giorno,
 - cura la correttezza e la legalità dell'operato del Consiglio;
 - dà esecuzione alle decisioni del Consiglio;
 - per il suo operato è responsabile nei confronti del Consiglio;
 - cura la procedura d'approvazione e convalida con la propria firma il testo degli atti approvati dal Consiglio;
 - coordina la collaborazione con gli altri consigli delle minoranze nazionali sul territorio di competenza del Consiglio;
 - coordina la collaborazione con l'Unione Italiana e la Comunità degli Italiani di Pola;
 - segue e indirizza l'operato dei rappresentanti stabili del Consiglio nell'organo di coordinamento dei consigli della minoranza italiana;
 - nomina e revoca il mandato agli organi operativi provvisori e attribuisce loro, per il tramite dell'atto di fondazione, parte della relativa competenza;
 - propone i candidati alla funzione di presidente degli organi operativi del Consiglio;
 - firma i documenti finanziari e dà esecuzione al Piano finanziario,
 - approva, tenendo in conto le disponibilità finanziarie del Consiglio, i viaggi di servizio dei consiglieri in Croazia e all'estero;
 - inoltra la richiesta per i mezzi finanziari necessari al funzionamento del Consiglio;

- tutela i diritti e vigila sul rispetto dei doveri dei consiglieri;
- assicura la pubblicità dei lavori e stabilisce quali documenti e dati sono di carattere riservato;
- cura la stesura della documentazione e le modalità d'archiviazione degli atti del Consiglio;
- vigila sulla modalità di conduzione, sulla verifica e la custodia dei verbali delle sedute del Consiglio.

8. Il presidente espleta anche altre mansioni previste dalle vigenti norme di legge, dal presente Statuto e dagli atti del Consiglio.

Articolo 23.

1. In caso di revoca del mandato al presidente le sue competenze vengono assunte, sino all'elezione del nuovo presidente, dal vicepresidente del Consiglio.

1. In caso di revoca del mandato al presidente le sue competenze vengono assunte, sino all'elezione del nuovo presidente, dal vicepresidente del Consiglio.

2. Il Consiglio è tenuto ad eleggere un nuovo presidente entro 30 giorni dalla data di approvazione della delibera che ne revoca il mandato.

3. Nel caso in cui il Consiglio non proceda all'elezioni del presidente nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo, della situazione viene informato il Consiglio delle minoranze nazionali della Repubblica di Croazia.

Articolo 24.

1. Il Consiglio ha un vicepresidente.

2. Il vicepresidente viene eletto dalle file dei consiglieri con voto segreto.

3. Per le elezioni e la revoca del mandato del vicepresidente è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri.

4. Previa richiesta scritta di almeno 1/3 dei consiglieri, il Consiglio mette a votazione la sfiducia al vicepresidente.

5. Il mandato del vicepresidente è di 4 anni.

6. Il vicepresidente è responsabile nei confronti del Consiglio.

7. Il vicepresidente sostituisce il presidente del Consiglio nell'espletamento delle sue funzioni in caso di assenza o di impossibilità di operare.

8. Le condizioni e le procedure di assunzione delle competenze del presidente del Consiglio da parte del vicepresidente si stabiliscono nel Regolamento di procedura.

9. Il vicepresidente supporta il presidente del Consiglio nell'espletamento delle funzioni e svolge altri compiti su sua delega.

V. PROPRIETÀ, FINANZAMENTI ED ORGANI AMMINISTRATIVI DEL CONSIGLIO

Articolo 25.

1. Il Consiglio amministra i propri beni in base ai principi di una corretta gestione.
2. Il Consiglio risponde degli obblighi acquisiti con la totalità delle sue proprietà.
3. La proprietà del Consiglio è costituita da beni mobili ed immobili.
4. La proprietà del Consiglio viene registrata nei libri contabili in armonia con le vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di cessazione dell'attività la proprietà del Consiglio viene affidata in gestione alla Comunità degli Italiani della Città di Pola. La Comunità degli Italiani di Pola restituisce la proprietà presa in custodia e gestione nel momento in cui viene ripresa l'attività del Consiglio.

Articolo 26.

1. La Città di Pola, in armonia con la Legge costituzionale, assicura i mezzi per il funzionamento del Consiglio, inclusi i mezzi per le mansioni amministrative, mentre può assicurare i mezzi per lo svolgimento di particolari attività stabilite dal programma di lavoro del Consiglio.
2. I mezzi materiali e finanziari necessari per lo svolgimento dell'attività del Consiglio si assicurano dalle seguenti fonti:
 - donazioni dal bilancio statale della Repubblica di Croazia;
 - mezzi percepiti da organizzazioni ed enti internazionali;
 - donazioni;
 - lasciti e regalie;
 - eredità;
 - introiti provenienti da attività proprie;
 - altri introiti in armonia con le vigenti disposizioni di legge.
3. I mezzi si possono usufruire esclusivamente per il finanziamento di attività d'interesse per la minoranza nazionale italiana contemplate dal Programma di lavoro annuale del Consiglio;
4. La gestione finanziaria del Consiglio deve venire evidenziata nei libri contabili secondo le norme vigenti che regolano la contabilità delle organizzazioni no profit;
5. Il Consiglio ha il conto di giro e può avere il conto corrente in valuta.
6. Il Consiglio stabilisce per delibera le persone delegate a gestire l'attività materiale e finanziaria nonché le persone delegate a convalidare la documentazione finanziaria e gli ordini di pagamento, qualora le norme inserite nel presente Statuto o in altri atti del Consiglio non stabiliscano diversamente.
7. Il Consiglio tramite delibera può regolare in maniera dettagliata le modalità di gestione della propria attività materiale e finanziaria.
8. Gli introiti e le spese del Consiglio si definiscono annualmente nel Piano finanziario, ed il finanziamento delle attività si attua in armonia con il Piano finanziario e le delibere del Consiglio. Al termine dell'anno di gestione per il quale è stato approvato il Piano finanziario si compila il Conto consultivo.
9. Un eventuale deficit di bilancio viene trasmesso nell'anno di gestione successivo ed impiegato per finanziare il lavoro del Consiglio.

Articolo 27.

1. Per l'espletamento delle mansioni professionali, amministrative, finanziarie, materiali e tecniche il Consiglio può costituire un servizio di amministrativo
2. Il servizio amministrativo è formato da una o più persone impiegate per espletare le mansioni di cui il comma precedente.
3. Le modalità di costituzione e di operato di detto servizio amministrativo, i diritti ed i doveri del personale impiegato, vengono stabiliti in un atto specifico approvato in merito.

4. Il Consiglio puo',tramite apposito contratto,organizzare il servizio amministrativo in collaborazione con gli altri consigli,organizzazioni ed enti della minoranza nazionale italiana,come pure assieme ad organi dell'amministrazione locale e regionale.

5. Nei casi di cui al comma precedente,nel contratto si definiscono le modalita' di costituzione e di organizzazione del suddetto servizio amministrativo,inclusi i diritti e i doveri del personale impiegato.

VI.PUBBLICITA' DEI LAVORI

Articolo 28.

1. L'operato del Consiglio e' pubblico.

2. La pubblicita' dei lavori si assicura informando tempestivamente e correttamente le associazioni minoritarie e gli appartenenti alle minoranza nazionale italiana.

3. I mezzi di informazione possono presenziare alle sedute ed informare il pubblico sull'operato del Consiglio e dei suoi organi,ovvero il Consiglio puo' rivolgersi all'opinione pubblica tramite comunicati riportati dai media.

4. L'invito di partecipazione alla seduta viene inviato ai mezzi di comunicazione dalla persona che convoca la seduta del Consiglio.

5. Allo scopo di garantire la pubblicita' dei lavori del Consiglio puo' stampare,in armonia con le norme di legge che regolano l'editoria e tramite apposita delibera,una propria pubblicazione.

6. Il Consiglio puo' stampare, in armonia con le norme che regolano l'attivita' editoriale,anche manifesti,bollettini ed altre pubblicazioni periodiche.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29.

1. Il testounico di questo Statuto viene approvato e si applica in lingua croata e italiana.

2. Nel caso di interpretazioni giuridiche divergenti delle norme statutarie espresse in lingua croata ed italiana, si applica la norma espressa in lingua croata.

Articolo 30.

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo otto giorni dal giorno della sua pubblicazione sulle „Službene novine Grada Pule-Bollettino ufficiale della Citta' di Pola“.

**Il presidente del Consiglio della minoranza nazionale
Italiana della citta' di Pula-Pola**

Ervino Quarantotto

Pula-Pola,28.08.2011